

Ordinanza sul personale del Tribunale federale

Modifica del 24 maggio 2004

*Il Tribunale federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza sul personale del Tribunale federale del 27 agosto 2001¹ è modificata come segue:

Art. 77 cpv. 3 e 5

³ *Abrogato.*

⁵ La Commissione amministrativa è competente per elaborare e sottoscrivere il piano sociale con le parti sociali.

Art. 79 Parti sociali
(Art. 33 LPers)

¹ La partecipazione e la collaborazione delle parti sociali in merito a questioni concernenti il personale, in particolare nel quadro di ristrutturazioni, sono garantite principalmente mediante un'informazione tempestiva ed esauriente, la possibilità di prendere posizione e, per quanto necessario, mediante l'intavolazione di trattative.

² Le parti sociali sono informate in modo tempestivo ed esaustivo in merito a tutte le questioni importanti riguardanti il personale. Sono per lo meno consultate negli ambiti previsti all'art. 33 cpv. 2 LPers.

³ Le parti sociali del Tribunale federale sono le associazioni del personale della Confederazione riconosciute.

⁴ Nella misura in cui il Tribunale federale riprende sostanzialmente un regolamento dell'amministrazione federale, le informazioni e le consultazioni si limitano alla delegazione del personale del Tribunale federale.

¹ **RS 172.220.114**

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2004.

24 maggio 2004

In nome del Tribunale federale:

Il Presidente, Heinz Aemisegger

Il Segretario generale, Paul Tschümperlin